

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28.04.2007.

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 – Aliquote e tariffe
- Articolo 5 – Agevolazioni tributarie

Titolo II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 6 – Principi generali
- Articolo 7 – Informazione del contribuente
- Articolo 8 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 9 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Articolo 10 – Interpello del contribuente
- Articolo 11 – Diritti e garanzie del contribuente in caso di verifiche

Titolo III – GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Articolo 12 – Forma di gestione
- Articolo 13 – Il funzionario responsabile del tributo
- Articolo 14 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 15 – Attività di verifica e controllo
- Articolo 16 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 17 – Avviso di accertamento
- Articolo 18 – Notificazione atti tributari

Titolo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 19 – Contenzioso tributario
- Articolo 20 – L'autotutela
- Articolo 21 – Accertamento con adesione

Titolo V – DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 22 – Ambito di applicazioni dell'istituto
- Articolo 23 – Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 24 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio tributi
- Articolo 25 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 26 – Effetti dell'invito a comparire
- Articolo 27 – Atto di accertamento con adesione

Articolo 28 – Perfezionamento della definizione
Articolo 29 – Effetti della definizione
Articolo 30 – Riduzione delle sanzioni

Titolo VI – RISCOSSIONE – VERSAMENTI – RIMBORSI – SANZIONI INTERESSI - COMPENSAZIONI

Articolo 31 – Riscossione
Articolo 32 – Sospensione, dilazione e rateizzazione del versamento
Articolo 33 – Rimborsi
Articolo 34 – Sanzioni
Articolo 35 – Interessi
Articolo 36 – Compensazione
Articolo 37 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Articolo 38 – Arrotondamenti

Titolo VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 – Rinvio ad altre disposizioni
Articolo 40 – Rinvio dinamico
Articolo 41 – Tutela dei dati personali
Articolo 42 – Entrata in vigore

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate tributarie comunali, in conformità ai principi dettati dalle leggi vigenti in materia.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte a disciplinare le entrate tributarie in tutte le loro fasi della riscossione, liquidazione, accertamento e contenzioso, comprese le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini della loro applicazione.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate tributarie, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

4. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento del tributo. In questi casi il presente Regolamento integra quelli specifici.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dai regolamenti;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

2. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 4 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge, dall'organo competente secondo la normativa vigente nel tempo.

2. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e delle tariffe devono essere adottate entro lo stesso termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, ai fini dell'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo n. 446/1997.

3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni nel termine di cui al precedente comma, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, salvo che specifiche normative di legge non dispongano diversamente.

Articolo 5 – Agevolazioni tributarie

1. Spetta al Consiglio Comunale dettare la disciplina generale delle agevolazioni tributarie, mentre spetta alla Giunta Comunale definire i criteri applicativi e la misura delle stesse.

2. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per ogni singolo tributo.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa ovvero spedita mediante il servizio postale con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dall'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Titolo II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 6 – Principi generali

1. Il presente titolo disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Articolo 7 – Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con mezzi idonei, ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i contribuenti saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Articolo 8 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine deve comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, desumibile dalle informazioni in possesso dell'ufficio stesso opportunamente verificate anche attraverso gli organi di polizia locale, o di altre pubbliche amministrazioni. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito ovvero che determinano l'irrogazione di una sanzione.

4. I modelli di dichiarazione, di richiesta di agevolazioni nonché le istruzioni ed ogni altra eventuale comunicazione, saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione ovvero all'iscrizione a ruolo di partite senza previa contestazione, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, della richiesta di agevolazioni ovvero sugli atti in possesso dell'ufficio tributi, l'ufficio stesso avrà cura di invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà applicata anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

Articolo 9 – Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Articolo 10 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro sessanta giorni attraverso il Funzionario responsabile, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa e sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

2. La risposta del Funzionario responsabile, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, qualora ciò sia indicato nell'istanza di interpello. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.

3. Il Funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 1, che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione delle informazioni e/o documenti richiesti.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 11 – Diritti e garanzie del contribuente in caso di verifiche

1. Qualora l'ufficio tributi, al fine di determinare l'esatto ammontare del tributo dovuto, abbia necessità di effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei locali o aree del contribuente, gli stessi sono effettuati sulla base di esigenze effettive di verifica e controllo sul luogo, anche in contraddittorio con il contribuente, e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al contribuente stesso.

2. In caso di verifica, l'ufficio tributi, con avviso da comunicare almeno cinque giorni prima dell'accesso, deve informare il contribuente sulle ragioni che l'abbiano giustificata e sull'oggetto che la riguarda, nonché della facoltà del contribuente di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Nell'avviso deve essere specificato il giorno e l'ora in cui verrà effettuato l'accesso.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla verifica, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Titolo III

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 12 – Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo n. 446/1997.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e collaborazione con i cittadini.

3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intende gestire il tributo direttamente.

4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo n. 446/1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto, ma aventi comunque i requisiti di legge, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b). Deve in ogni caso darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 13 – Il Funzionario responsabile del tributo

1. Con proprio atto la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il Funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie;
- d) emette i provvedimenti di ingiunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- e) dispone i rimborsi;
- f) cura il contenzioso tributario;
- g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 20, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 21;

- h) in caso di gestione del tributo affida a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'oneri;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, il Sindaco, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

5. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, la designazione del Funzionario responsabile compete al soggetto affidatario.

Articolo 14 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

2. La dichiarazione, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ufficio tributi.

3. Al fine di facilitare gli adempimenti che deve porre in essere il contribuente, si ritiene valida a tutti gli effetti, la dichiarazione presentata su modelli diversi da quelli predisposti dall'ufficio tributi ovvero su carta semplice, purché la stessa sia sottoscritta e contenga tutti gli elementi atti ad individuare il soggetto passivo nonché la fattispecie imponibile.

4. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, tramite comunicazione scritta, invita il soggetto interessato a provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

5. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 15 – Attività di verifica e controllo

1. L'ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le particolari iniziative di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obbiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.

Articolo 16 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti con apposito provvedimento, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

3. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche rilevanti ai fini fiscali, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere, se dovuto, alle dichiarazioni relative ai diversi tributi comunali.

Articolo 17 – Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
- b) procede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesse dichiarazioni o di omessi versamenti;
- c) procede all'applicazione delle sanzioni e gli interessi nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge o dal regolamento che disciplinano i singoli tributi.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario responsabile stampato

sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 18 – Notificazione atti tributari

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Il Responsabile del settore competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione ovvero tra i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo n. 446/1997, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 1, commi 159 e 160, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo e dietro rilascio di ricevuta, da parte di un dipendente dell'ufficio stesso, il quale, in tale caso, anche se non formalmente nominato ai sensi del precedente comma 2, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Titolo IV

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 19 – Contenzioso tributario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva difesa del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma all'ufficio tributi del Comune.

2. Ai sensi dell'art.11, comma 3, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi o, in mancanza di figura dirigenziale, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dai soggetti di cui al precedente comma 2, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile del tributo.

4. E' compito del Funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 20 – L'autotutela

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio nei casi sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 21 – Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti

dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto compatibili e secondo le disposizioni del successivo Titolo V del presente Regolamento.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo V

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 22 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio dell'accertamento con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 23 – Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 24 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio tributi

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo con lettera raccomandata, con

l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione, per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'ufficio tributi, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio tributi non è obbligatoria.

Articolo 25 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente articolo 24, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, da inoltrare a mezzo raccomandata con r.r. o consegnandola direttamente all'ufficio tributi, che ne rilascia ricevuta, indicando altresì il proprio recapito telefonico.

2. Il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione anche cumulativamente per più atti di accertamento, purché questi si riferiscano al medesimo tributo.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi del precedente articolo 22, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per il pagamento del tributo per un periodo di novanta giorni.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Articolo 26 – Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 27 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

3. Il procuratore speciale di cui al precedente comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

4. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto e con le modalità ivi indicate.

5. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, qualora la somma dovuta sia superiore a 1.000,00 euro, in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel precedente comma 4. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati dalla data di scadenza della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per il versamento delle rate successive alla prima e dei relativi interessi il contribuente non è tenuto a prestare garanzia.

6. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della rateizzazione e della riduzione delle sanzioni di cui al successivo art. 30;
- b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del tasso legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata alla data del versamento.

7. Qualora il contribuente non provveda al versamento della somma ancora dovuta entro il termine stabilito dall'ufficio in apposito sollecito, per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Articolo 28 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui al precedente articolo 27, commi 4 e 5 ovvero con l'avvenuto pagamento spontaneo o coattivo delle somme di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

2. Entro 20 giorni dal versamento a saldo, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza ovvero le quietanze, in caso di rateizzazione, dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tali quietanze, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente ai tributi, per i quali si procede alla riscossione mediante l'iscrizione a ruolo, l'ufficio tributi provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ridotte ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della relativa cartella esattoriale.

Articolo 29 – Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente articolo 28, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dal precedente articolo 17, comma 2, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 30 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge o dai relativi regolamenti.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di definizione da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

Titolo VI

RISCOSSIONE – VERSAMENTI – RIMBORSI – SANZIONI – INTERESSI **COMPENSAZIONE**

Articolo 31 – Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate al concessionario del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate tributarie, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Articolo 32 – Sospensione, dilazione e rateizzazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il Funzionario responsabile di ciascun tributo può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di annualità arretrate compresi eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento del complessivo debito tributario in rate mensili o bimestrali, di pari importo, per la durata massima di 24 mesi, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi al tasso legale vigente. La durata massima della rateizzazione è ridotta a 12 mesi per somme complessivamente dovute inferiori a 2.000,00 euro.

4. Il contribuente, con l'istanza di rateizzazione o su richiesta del Funzionario responsabile, deve autocertificare la propria situazione di difficoltà economica. Per somme complessivamente dovute superiori a 5.000,00 euro, ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario

responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere al contribuente la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 33 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

4. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, il Funzionario responsabile deve informare di ciò il contribuente, precisando che lo stesso può produrre, entro trenta giorni, i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di cui al successivo art. 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 34 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge che disciplinano i singoli tributi, nonché dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per quanto concerne i ritardati od omessi versamenti, seguendo i criteri fissati dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al Funzionario responsabile del singolo tributo ed è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate

dal Comune medesimo o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 35 – Interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente per tardivi od omessi versamenti si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

2. I medesimi interessi di cui al comma 1 si applicano sulle somme rimborsate al contribuente per importi non dovuti o versati in eccesso.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36 – Compensazione

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altri tributi comunali a loro carico, mediante apposita istanza.

2. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti, le annualità cui si riferiscono i crediti, i motivi che hanno originato il credito, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi che si vogliono compensare con il credito di cui alla precedente lettera a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito che si vuole compensare.

3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Articolo 37 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Per limiti di esenzione si intendono gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso richiesto non è disposto dal Comune.

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di dichiarazione, con versamento diretto o con ruolo ordinario, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, intesi autonomamente per singolo tributo e per singola annualità:

- | | |
|---|----------|
| a) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (con esclusione della
tassa giornaliera che si riscuote nel suo esatto ammontare) | €. 10,00 |
| b) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche | €. 1,00 |
| c) Imposta comunale sugli immobili | €. 5,00 |
| d) Imposta comunale sulla pubblicità | €. 1,00 |
| e) Sanzioni versate disgiuntamente dal tributo | €. 5,00 |
| f) Interessi versati disgiuntamente dal tributo | €. 5,00 |
| g) Imposta di scopo: non viene fissato un limite di esenzione in quanto la stessa viene versata
unitamente all'imposta comunale sugli immobili, per cui vale lo stesso limite di quest'ultima. | |

3. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si procede alla riscossione del credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, riferito ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

5. Nel caso di rimborsi conseguenti ad attività di controllo da parte dell'ufficio comunale, non si procede al rimborso del tributo, comprensivo di eventuali interessi, qualora l'ammontare complessivo, riferito ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di euro 15,00.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito ai rimborsi.

Articolo 38 – Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Allo stesso modo di cui al comma precedente sono arrotondati i rimborsi.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tributi comunali.

Articolo 40 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 41 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 42 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento:

- a) entra in vigore dal 1° gennaio 2007;
- b) sarà inviato in copia, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.